

Sent. n. 80/2024 pubbl. il 08/08/2024
Rep. n. 99/2024 del 08/08/2024

m. 17/2024 - CCI - LIQU. CONTROLLATA
N. R.G. PU 96-1/2024

m. 18/2024 - CCI - LIQU. CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Giuliana Filippello	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott. Andrea Marani	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso PIERANGELI PAOLO I C.F. PRNPLA67E13D007P
nonché di PIRANI NADA C.F. PRNDA70C61D007F
rappresentati dall'Avv. ELISA VALENTINI;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 5 luglio 2024 Paolo Pierangeli e Nadia Pirani hanno avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) si ritiene che l'istanza sia legittimamente presentata congiuntamente dai due ricorrenti coniugi ed attinti da posizioni debitorie discendenti dalle medesime vicende imprenditoriali/commerciali. La collocazione sistematica dell'art. 66 CCII, consente di qualificare detta norma fra quelle di carattere generale e, pertanto, applicabile in via sistematica a tutte le procedure da Sovraindebitamento fra cui rientra certamente quella finalizzata all'apertura della liquidazione controllata. Del pari va precisato che dovranno essere aperte due distinte liquidazioni controllate a cui seguirà, ai sensi dell'art. 6 comma 3 CCII, la distinzione fra le masse dei due ricorrenti/debitori.

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dai debitori nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, i debitori hanno accumulato una consistente esposizione debitoria: quanto alla posizione del coniuge Pierangeli pari complessivamente ad euro ;

derivante da finanziamenti contratti nei confronti di vari istituti di credito al fine di avviare e proseguire attività commerciali/imprenditoriali nel settore ;

quanto alla posizione di Pirani Nadia pari complessivamente ad euro ; derivante dalle medesime scelte imprenditoriali/commerciali del coniuge;

atteso che il debitore Pierangeli non è percettore di reddito da lavoro se non saltuariamente e la coniuge Pirani è assunta part time da cui discende un reddito da lavoro esiguo integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

Il patrimonio del debitore Pierangeli è costituito dai seguenti beni :

- a) Immobile sito nel comune di ;
- b) Immobile sito nel comune di ;



Detto debitore non risulta proprietario di beni mobili registrati né di c/c con saldi attivi, né risulta titolare di quote societarie.

Il bene immobile sopra descritto è gravato dalla costituzione di fondo patrimoniale in relazione al quale, al momento dell'apertura della liquidazione controllata, il Pierangeli si è dichiarato disponibile a provvedere allo scioglimento del vincolo.

Il patrimonio della debitrice Pirani è costituito dai seguenti beni:

Immobile sito nel comune di

pervenuto all'istante in forza di successione e di
diritto di proprietà per 2/9 Pirani Nada

b) Immobile sito nel comune di

pervenuto all'istante in forza di successione e di
proprietà per 2/9 Pirani Nada

c) Immobile sito nel comune di

pervenuto all'istante in forza di successione e di
diritto di proprietà per 2/9 Pirani Nada

d) Immobile sito nel comune di

pervenuto all'istante in forza di successione e di
diritto di proprietà per 2/9 Pirani Nada

e) Immobile sito nel comune di

pervenuto all'istante in forza di successione e di
di proprietà per 2/9 Pirani Nada

f) Immobile sito nel comune di



pervenuto all'istante in forza di successione
di proprietà per 2/9 Pirani Nada

Su tali immobili e sulla quota di proprietà Pirani risulta costituito con atto del Notaio
un fondo patrimoniale ex
art. 167 c.c.

La sig.ra Pirani si è dichiarata disponibile a comprendere nella liquidazione i predetti beni
e pertanto, solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione controllata,
provvederà allo scioglimento del fondo patrimoniale. Al riguardo si precisa che l'istante
ha ricevuto notifica nelle more dell'attività del Gestore, di un atto di citazione da parte
della creditrice AXA Assicurazioni S.p.A. volto ad ottenere la revocatoria ex art. 2901 e 2902
c.c. e la dichiarazione di inefficacia del predetto fondo patrimoniale

La debitrice Pirani è altresì proprietaria di un bene mobile registrato costituito
dall'autovettura immatricolata nell'anno ed acquistata il
in comproprietà al 50% con il figlio al prezzo di €. Atteso il
preavviso di fermo amministrativo notificato in data 03.05.2024 e la vetustà del veicolo in
questione che, peraltro, risulta essenziale alla ricorrente Pirani per raggiungere il luogo di
lavoro, si ritiene fin d'ora di escludere detto bene dall'attivo della liquidazione.

Detta debitrice è inoltre proprietaria del 10% di quote societarie dell'impresa agricola
e del 10% di quote della
società
bancari; , nonché titolare dei seguenti rapporti

a) Conto corrente n. cointestato con I
presso I ;

b) Deposito di risparmio n. presso I
€

Entrambi tali rapporti bancari sono stati oggetto di pignoramento presso terzi presso
Tribunale di Ancona nella procedura iscritta al numero RGE 196/2024. L'ordinanza di
assegnazione del 21.05.2024 ha assegnato al creditore procedente AXA Assicurazioni la
quota complessiva di € contro la debitrice esecutata Pirani Nada

c) Conto corrente presso Poste Italiane saldo attivo di € come risulta dall'ordinanza di
assegnazione del 21.05.2024

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dai debitori per il
sostentamento proprio e della famiglia (composta oltre che dai ricorrenti da due figli



studenti universitari) ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, le allegazioni documentali in uno di calcoli effettuati dall'OCC nella relazione particolareggiata depositata, consentono di ritenere del tutto assorbito l'esiguo reddito percepito dalla ricorrente Pirani quale dipendente part time anche a fronte dell'incapienza reddituale del coniuge Pierangeli

Ritene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **NADA PIRANI** (C.F.: PRNND470C61D007F) ;

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore **PIERANGELI PAOLO** ;

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;

NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa **EMANUELA CORTUCCI**

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di sessanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;



ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura _____ immatricolata nell'anno _____ che la debitrice Pirani è autorizzata ad utilizzare poiché da ritenere esclusa dall'attivo della liquidazione.

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito Internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali – e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30/07/2024.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Giuliana Filippello

